

N° 23265/13

Com. 8808/13

Rep. 21232/13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE

nella persona del giudice monocratico dott.ssa Pasqualina Condello ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4858 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 posta in decisione all'udienza del 14.6.2013 e vertente

TRA

CIARDELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante Quinto Ciardella, elettivamente domiciliata a Roma, via XX Settembre n. 3 presso lo studio dell'avv. Antonella Basso che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Mario Andreucci, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI- CONAI, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. Piero Perron, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Antonio Damiano e dall'avv. Gian Domenico Mosco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Cardelli n. 4

CONVENUTO

e nei confronti di

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI IN POLIETILENE-POLIECO, in persona del legale rappresentante Enrico Bobbio, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Marvasi e dall'avv. Elena Santoro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Angelico n. 12, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

e con l'intervento di

CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA - CO.RE.PLA, in persona del legale rappresentante Giorgio Quagliuolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Munari, Alessandra Gesino e Luca Vianello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, come da mandato a margine della comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.

TERZO INTERVENUTO

OGGETTO: pagamento contributi

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:

- per l'attrice: "Piaccia all'Ecc.mo sig. Giudice del Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte dalla Ciardella s.r.l.: accertato, nel contraddittorio fra i consorzi convenuti Conai- Consorzio Nazionale Imballaggi- e Polieco- Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene- che il pagamento dei contributi dovuti sui seguenti prodotti: film termoretraibile multistrato, film coestruso biorientato in 5 strati di poliolefine termoretraibile spettava al Polieco, mentre quelli realizzati in materiali plastici diversi dal polietilene sono esenti da contributi, dichiarare la Ciardella s.r.l. non tenuta a corrispondere al consorzio Conai i contributi di cui alle dichiarazioni 16.10.07 e 30.11.07, per un complessivo ammontare di euro 95.960,33 o comunque

accertare la quota parte di detti contributi di effettiva spettanza del consorzio Conai; dichiarare altresì non dovuti i contributi pretesi dalla Conai successivamente al 30.11.2007 fino alla data della emananda sentenza; accertare altresì l'effettivo ammontare dei contributi ambientali indebitamente corrisposti dalla Ciardella s.r.l. al consorzio Conai dal 31.5.99 fino al 16.10.07 e, conseguentemente, condannare detto consorzio, ex art. 2033 c.c., a rimborsare alla società attrice tutte le somme corrisposte sine titolo in quanto di competenza del consorzio Polieco o, eventualmente, esenti da ogni e qualsiasi contributo obbligatorio, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo; respingere tutte le domande proposte nella comparsa di costituzione dal Conai e nella comparsa di intervento volontario dal Corepla. Con vittoria di spese ed onorari di causa”

- per CONAI: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito così decida: A) in via principale: accertare che Ciardella s.r.l. è obbligata al pagamento del contributo ambientale Conai in relazione ai film in polietilene e in polipropilene da essa prodotti e, conseguentemente: rigettare integralmente le domande formulate dalla società attrice, condannandola altresì al pagamento del contributo ambientale dovuto per gli imballaggi da essa prodotti dal 16 ottobre 2007 a oggi, oltre al pagamento degli interessi al tasso indicato nel regolamento Conai dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all'effettivo soddisfo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento; condannare la Ciardella s.r.l. a pubblicare la sentenza che accoglie le presenti conclusioni su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico; B) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto della Ciardella s.r.l. alla restituzione del contributo ambientale versato per il film plastico da essa prodotto, disporre che la restituzione avvenga secondo meccanismi che assicurino che la Ciardella s.r.l. non trattenga presso di sé il denaro restituito, ma lo versi a sua volta alle imprese che glielo hanno a suo tempo corrisposto,

- stabilendo che il rimborso delle somme da parte del Conai avvenga previa emissione e presentazione da parte della società attrice di note di credito emesse in favore delle imprese sue clienti corrispondenti al valore del contributo ambientale da ciascuna di esse versato per il film plastico nel periodo di riferimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
- per Polieco: “Piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che sui beni costituiti dai “Film di polipropilene cast, Film estensibile coestruso di polietilene lineare, butene ed ottene e Film barriera a tre strati di poliammide lineare adesivo e polietilene” prodotti dalla Ciardella s.r.l. è dovuto il contributo ambientale Polieco, anche in relazione agli altri polimeri diversi dal polietilene di cui è anche composto il bene. In ogni caso con vittoria delle spese, competenze ed onorari”
 - per Co.re.pla.: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento che i prodotti di cui fa menzione Ciardella nelle conclusioni di cui in atto di citazione del 21.12.07 costituiscono imballaggi ai sensi della normativa applicabile, respingere integralmente le domande avanzate dalla attrice, condannandola al pagamento del contributo ambientale Conai dovuto per gli imballaggi da essa prodotti dalla data del 16.10.07 ad oggi, oltre al pagamento degli interessi al tasso previsto dal regolamento Conai; respingere, comunque e in ogni caso, la domanda di restituzione dell’indebito avanzata ex adverso in quanto pretestuosa, illegittima e del tutto priva di ogni e qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria nelle spese e onorari tutti di giudizio”

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società Ciardella s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Consorzio Nazionale Imballaggi-Conai- ed il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene- Polieco - al fine di sentire accertare che il pagamento dei contributi dovuti per i film di polipropilene cast, per il film estensibile coestruso di polietilene lineare, butene ed ottene e per il film barriera a 3 strati di poliammide lineare adesivo spettava al Consorzio Polieco, con la conseguenza

che essa non era tenuta a corrispondere al Consorzio Conai i contributi indicati nelle dichiarazioni del 16.10.07 e del 30.11.07 per il complessivo ammontare di euro 95.960,33; chiedeva altresì di accertare l'ammontare dei contributi ambientali indebitamente corrisposti al consorzio Conai, con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di tutte le somme corrisposte sine titolo.

A sostegno della domanda la società attrice richiamava la sentenza n. 13018/07 del Tribunale di Roma, la quale aveva ritenuto assoggettabili al contributo dovuto al Consorzio Polieco alcuni articoli in polietilene (film plastico) prodotti da altra società, in forza della natura chimica della loro composizione, negando al contempo che per quegli stessi beni fosse anche dovuto il contributo al consorzio Conai, atteso che la raccolta, il riciclo ed il recupero non potevano che competere ad un unico consorzio obbligatorio.

La attrice, richiamando la nozione di imballaggio prevista dall'art. 35 del D.lgs. n. 22 del 1997 e dall'art. 218 del D.lgs. n. 152/2006, ha quindi sostenuto che tutti i beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo non potevano essere considerati imballaggi e che il riciclaggio svolto dal Conai/Corepla era essenzialmente rivolto agli imballaggi primari e secondari e dunque non ai films in bobine, che erano imballaggi terziari, per i quali di regola il Conai non provvedeva né alla loro raccolta né al loro smaltimento.

Rassegnava pertanto le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta il consorzio Conai, il quale chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla società attrice e l'accertamento che la società attrice fosse tenuta al pagamento del contributo ambientale Conai in relazione ai film in polietilene ed in polipropilene da essa prodotti.

Con comparsa di risposta del 15 luglio 2008 si è costituito anche il Consorzio Polieco chiedendo che si accertasse che sui beni in polietilene prodotti dalla Ciardella s.r.l. fosse dovuto il contributo ambientale Polieco, anche in relazione agli altri polimeri diversi dal polietilene.

Con comparsa del 22/9/2008 è intervenuto in giudizio ai sensi dell'art. 105,

primo comma, c.p.c. il Corepla, il quale ha chiesto che, previo accertamento che i prodotti indicati dalla Ciardella s.r.l. costituiscono "imballaggi", la società attrice venisse condannata al pagamento del relativo contributo ambientale Conai e che venissero respinte tutte le altre domande avanzate dalla parte attrice.

Istruita la causa mediante l'espletamento di due consulenze tecniche di ufficio, il giudice tratteneva la causa in decisione alla udienza del 14.6.13.

Le domande proposte dalla società attrice non meritano accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.

Al fine di esaminare nel merito le domande avanzate, è necessario delineare preliminarmente il quadro normativo della materia oggetto del presente giudizio, atteso che, in ragione delle domande fatte valere dalla parte attrice, che riguardano un arco temporale molto ampio, e precisamente dal 1998 al 2007, esso comprende sia la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 22/1997, attuativo delle direttive 91/158/CEE sui rifiuti, 91/889/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/82/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, sia le norme dettate dal d.lgs. n. 152/2006, attuativo della direttiva 2004/1Z/CE (modificativa della richiamata direttiva del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi), recante un Testo Unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che ha espressamente abrogato (art. 264) il decreto n. 22 del 1997 e ha sostanzialmente riprodotto il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi contenute nell'abrogato decreto n. 22/1997.

Tale ultimo decreto ha introdotto una specifica disciplina per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi, di qualunque materiale costituiti, ed ha previsto un sistema finalizzato alla gestione degli imballaggi, ripartendo competenze e responsabilità tra i produttori, gli utilizzatori dei medesimi e la pubblica amministrazione (art. 36 del decreto Ronchi). E' stata quindi prevista la possibilità dei produttori di imballaggi di aderire ad uno dei consorzi di filiera costituiti per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio (artt. 38 e 40 del decreto Ronchi), oppure di organizzare in maniera autonoma l'attività di raccolta, riutilizzo, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti degli imballaggi da essi stessi prodotti o di attivare un sistema di deposito cauzionale (art. 38

decreto Ronchi).

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa comunitaria, recepita dal decreto Ronchi, è stata quindi prevista la costituzione tra tutti i produttori e gli utilizzatori di imballaggio del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI).

Il Conai è dunque un consorzio a cui, come previsto dall'art. 38, 2° comma, del decreto n. 22 del 1997, sono obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, obbligati per legge alla "raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo"; tale obbligo, come emerge dalla lettura del decreto Ronchi, prescinde dalla qualificazione dell'imballaggio come "primario" (art. 35, lett. b), o "secondario" (art. 35, lett. c) ovvero "terziario" (art. 35, lett. d), in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che è deputato a svolgere, è in ogni caso destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico (art. 41, 2° comma, lett. h, del decreto n. 22/1997).

Al consorzio Conai è attribuito il compito di "ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale (art. 41, 2° comma, lett. h del decreto n. 22/1997).

Per conseguire tale obiettivo il consorzio Conai ha provveduto alla ripartizione dei costi determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione ed il relativo contributo finanziario è denominato "contributo ambientale Conai", al cui pagamento sono tenuti tutti i produttori di imballaggi, a prescindere dalla utilizzazione degli stessi come imballaggi primari, secondari o terziari.

Lo stesso decreto Ronchi ha pure previsto una disciplina particolare per altre categorie di rifiuti ed a tal fine l'art. 48 ha istituito il consorzio Polieco, a cui è affidato il riciclo di rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 35, comma

1, lettere a), b), c) e d) del decreto Ronchi. A tale Consorzio partecipano i produttori e gli importatori di beni in polietilene, nonché i trasformatori di tali beni e le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene e le imprese che riciclano e recuperano i rifiuti di beni in polietilene.

Il decreto Ronchi è stato abrogato dal successivo D.lgs. n. 152/2006, che ha a sua volta recepito la direttiva comunitaria 12/2004/CE sugli imballaggi, ma non ha modificato nella sostanza il sistema di gestione dei rifiuti di imballaggi prevista dal precedente decreto Ronchi.

Da quanto detto si desume che sia la vecchia normativa che quella attualmente in vigore riconoscono al consorzio Conai il compito di gestire ed organizzare l'attività di recupero, raccolta e riciclaggio degli imballaggi, compresi quelli in plastica, e l'art. 224, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006 ha espressamente confermato che "l'applicazione del contributo ambientale Conai esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta" del nuovo decreto legislativo "o comunque istituiti in applicazione" di tale decreto.

Sulla base della normativa sopra richiamata risulta dunque evidente che tra il consorzio Conai ed il Consorzio Polieco non sussiste una sovrapposizione di competenze, in quanto, come già detto, al primo è riservata la gestione degli imballaggi, anche in polietilene, mentre al secondo è attribuita la gestione degli altri beni in polietilene purchè non siano "imballaggi".

La questione centrale della presente controversia è dunque la individuazione della nozione di imballaggio e l'accertamento della natura dei beni prodotti dalla società Ciardella s.r.l., costituiti da films in polietilene (estensibile e a barriera) ed in polipropilene, tenuto conto che, pur avendo la Ciardella s.r.l. per la produzione di detti beni sempre aderito al CONAI, ai sensi dell'art. 41 del decreto Ronchi e dell'art. 224 del D.lgs. n. 152/2006, nel presente giudizio essa assume che per i film in polipropilene dovrebbe essere esentata dal pagamento del contributo ambientale Conai ed essere

sottoposta al solo sistema del consorzio Polieco.

L'imballaggio, sulla base della definizione contenuta nel cd. decreto Ronchi è quel "prodotto, composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentirne la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ed a assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo (art. 35 lett. a) del decreto n. 22/97).

L'imballaggio può essere di tipo primario se "è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, una unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (art. 35, comma 1, lett. b), di tipo secondario, se costituisce "nel punto di vendita il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita e può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (art. 35, comma 1, lett. c), oppure di tipo terziario, se facilita "la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (art. 35, comma 1, lett. d).

Una definizione sostanzialmente identica è contenuta nel d.lgs. n. 152/1996, secondo cui è imballaggio "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finali, a proteggerle, a consentirne la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione (art. 218, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 152/2006).

Risulta dunque evidente che sia il decreto Ronchi sia il d.lgs. n. 152/2006 stabiliscono che un prodotto è qualificato come "imballaggio" con riguardo alla sua funzione, che è quella di contenimento, di protezione o di manipolazione delle merci per consentirne la consegna e la presentazione dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore, indipendentemente quindi dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli stessi imballaggi, con la conseguenza

che la merce imballata può essere indifferentemente materia prima, semilavorato o prodotto finito.

La nozione di “imballaggio” è dunque molto ampia, tanto che l’art. 34 del decreto Ronchi e successivamente l’art. 217, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, nell’individuare l’ambito di applicazione, hanno chiarito che la disciplina contenuta nel decreto “riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, nuclei domestici”.

Premesso ciò, deve verificarsi se i films prodotti dalla Ciardella s.r.l. possano essere considerati “imballaggi” e se, come tali, siano assoggettabili al contributo ambientale Conai, dovendosi in tal caso escludere la loro assoggettabilità al contributo ambientale in favore di Polieco.

La società attrice nei propri scritti difensivi ha dedotto la mancata applicabilità del contributo ambientale Conai sui beni da essa prodotti, sostenendo che si tratterebbe di beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo, sicchè essi non assolverebbero alla funzione di contenere e proteggere i prodotti nel passaggio fra produttore e consumatore, intermediario o finale, in quanto estranei al circuito commerciale o di vendita del prodotto imballato.

Le deduzioni difensive svolte dalla società attrice, alle quali ha aderito anche il consorzio Polieco, non risultano condivisibili.

Come è stato evidenziato nella sentenza di questo Tribunale n. 16818/2007, che ha risolto una controversia insorta tra il Conai ed altra impresa consorziata, del tutto analoga a quella in esame, la qualificazione di un bene come “imballaggio” va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti ed a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, senza tenere conto delle possibili modalità di utilizzo del bene.

Ai fini della qualificazione come imballaggio, come chiarito in numerose sentenze emesse da questo Tribunale, “la funzione del bene va verificata *ex ante*, al momento della sua produzione, e non con un giudizio *ex post*”.

Peraltro sia nella normativa comunitaria sia nella normativa nazionale non sono ravvisabili disposizioni che consentano di escludere un bene dalla disciplina degli imballaggi per il solo fatto che tale bene svolga una funzione ulteriore rispetto a quella tipica dell'imballaggio ed anzi la Direttiva 2004/12/CE ha espressamente precisato che i beni rientrano nella categoria degli imballaggi se assolvono alla funzione tipica, "fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio".

Da quanto appena detto discende che l'assunto secondo cui non sarebbero imballaggi i beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo non può essere ritenuta fondata in quanto contrasta con lo stesso dato legislativo.

Peraltro, come rilevato da questo Tribunale nella citata sentenza n. 16818/07, nella pronuncia n. 11050/06 vertente sulla medesima questione e nella sentenza n. 80168/09, "l'art. 35 del D.lgs. n. 22/97 non si riferisce solo al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore al consumatore", bensì anche al prodotto adibito a consentire la consegna di merci "dal produttore all'utilizzatore", sicchè, tenuto conto delle definizioni previste dalla legge per "produttori" e per "utilizzatori", emerge chiaramente che, ai fini della qualificazione di un prodotto come imballaggio, assume rilievo centrale la sua funzione di contenimento, protezione e manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse.

Neanche può sostenersi che i beni prodotti dalla parte attrice sarebbero esclusi dal circuito che fa capo al Conai in quanto rientrerebbero nella categoria degli "imballaggi terziari", atteso, come già sopra evidenziato, che le norme dettate nella materia di cui si discute includono nel sistema della gestione degli imballaggi non solo quelli primari e secondari, ma anche quelli terziari.

Tale affermazione trova puntuale conferma sia nel decreto Ronchi sia nell'art. 224 del D.lgs. n. 152/2006, il cui comma 8 stabilisce che "il contributo ambientale Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed è attribuito dal Conai, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223 (i consorzi di filiera) in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della

quantità e tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine della ulteriore utilizzazione del contributo, il Conai stipula, con i soggetti di cui all'art. 223, accordi per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari”.

Ne discende che la circostanza che i rifiuti degli imballaggi di film prodotti dalla Ciardella s.r.l. possano essere qualificati come imballaggi terziari non costituisce di per sé motivo sufficiente per escluderli dall'assoggettamento al pagamento del contributo ambientale Conai.

La natura di “imballaggi” dei films prodotti dalla Ciardella s.r.l. ha trovato d'altro canto riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica di ufficio affidata all'ing. Perillo, il quale, rispondendo al primo dei quesiti formulati, ha confermato che *“la natura chimica dei film prodotti dalla Ciardella s.r.l., peraltro uguale a quella dei corrispondenti materiali polimerici vergini di alimentazione alle rispettive linee di lavorazione, è quella del poliolefine, ed in particolare del polietilene e del polipropilene....”* (pag. 32 della C.T.U.) e che *“...le caratteristiche di tutti i materiali polimeri di alimentazione dimostrano che essi sono molto adatti e/o specifici per la produzione di film sottili e trasparenti con tipica applicazione come imballaggi e confezionamento di prodotti di varia natura, compresi i generi alimentari...”* (pag. 23 della C.T.U.).

Descrivendo le principali proprietà fisiche dei film di polietilene e dei film di polipropilene, il C.T.U. ha posto in rilievo che *“... i valori delle proprietà meccaniche dei film prodotti dall'attrice indicano una buona resistenza allo snervamento, alla frattura, allo strappo, all'urto ed alla perforazione, una buona resistenza alla fatica, una buona rigidità e tenacità. Queste caratteristiche rendono il film di polietilene e di polipropilene un idoneo materiale per avvolgere, proteggere e preservare un prodotto commerciale nella sua movimentazione dalla produzione alla distribuzione e trasporto ed infine alla vendita. Ad esempio le buone proprietà meccaniche dei film estensibili “Girofilm” prodotti dalla attrice li rendono specificamente idonei all'imballaggio automatico di prodotti commerciali e dei pallets...”* (pag. 39 della C.T.U.).

Ha inoltre evidenziato che *“la barriera al vapor d’acqua è un’altra caratteristica importante dei film prodotti dalla attrice, idonei non solo per la protezione del prodotto commerciale dall’acqua ma anche, nel caso di imballaggio di prodotti alimentari, per assicurare freschezza e igienicità....”*.

Con la risposta al secondo quesito il C.T.U., alla luce di quanto desunto dalle schede tecniche dei prodotti della parte attrice e di quanto riscontrato sugli impianti in sede di sopralluogo, ha confermato che *“...l’applicazione tipica dei film prodotti è come imballaggio di articoli vari commerciali compresi i prodotti alimentari, essendo tutti i film prodotti idonei al contatto con i generi alimentari secondo le norme vigenti in Italia ed in diversi paesi esteri. La stessa parte attrice utilizza parte dei film prodotti per imballare i pallets delle bobine prodotte...”*. Ha quindi ritenuto che *“i film prodotti dalla attrice possono essere utilizzati tal quale come imballaggio di merci..., di prodotti commerciali..., di prodotti industriali..., di prodotti ortofrutticoli, oppure possono essere sottoposti a successivi trattamenti per produrre i più svariati articoli da imballaggio...”*, specificando che uno dei trattamenti a cui possono essere sottoposti i film prodotti dalla attrice è *“...la trasformazione in articoli da imballaggio, come buste e sacchetti di varia dimensione, neutri o resi più attraenti e con il logo pubblicitario mediante stampa a più colori....”*.

In conclusione il C.T.U. ha sottolineato che *“i film prodotti dalla attrice..., per la loro natura e caratteristiche chimico-fisiche sono utilizzabili tal quale come imballaggio oppure possono essere trasformati in svariati articoli da imballaggio, come sacchi, buste, shoppers di varie dimensioni, sia neutri sia stampati, mediante lavorazioni con macchine taglierine, stampatrici a più colori, saldatrici che non modificano sostanzialmente le proprietà del film, che peraltro costituiscono i requisiti fondamentali per l’idoneità come materiale di imballaggio....”* (pag. 45 della relazione peritale).

Contrariamente a quanto assunto dalla attrice, pertanto, non risponde a vero che soltanto i prodotti cd. finiti sono qualificabili come imballaggi e assoggettabili al contributo ambientale Conai, avendo piuttosto il C.T.U. chiarito che gli eventuali trattamenti ulteriori ai quali possono essere assoggettati i film prodotti dalla Ciardella

s.r.l. sono comunque finalizzati alla produzione di articoli da imballaggio e quindi non sono di per sé idonei a modificare le proprietà e le caratteristiche dei film, che costituiscono materiale di imballaggio.

Secondo la società attrice, nel rispondere al terzo quesito il C.T.U. avrebbe in realtà fornito elementi a sostegno della tesi della non assoggettabilità dei film da essa prodotti al contributo ambientale Conai, e ciò in quanto “sul punto il C.T.U. ha evidenziato come, proprio perché costituiti da film di poliolefine i prodotti sono riciclabili per la loro struttura chimica, potendo dunque gli scarti di lavorazione essere addirittura riciclati nel loro uso originario nella stessa fabbrica di produzione (riciclo primario) grazie alla tecnologia di estrusione a tre strati. Al contrario il riciclo meccanico denominato “riciclo secondario” dei rifiuti plastici a base di “poliolefine” richiede lavorazioni più complesse, ma allo stato attuale, è attuato in percentuali minoritarie per la sua scarsa convenienza economica...” (comparsa conclusionale Ciardella).

Diversamente da quanto argomentato dalla parte attrice, il C.T.U. non ha escluso la possibilità di “riciclaggio dei rifiuti post-consumo dei film di poliolefine prodotti dalla attrice”, ma ha piuttosto sottolineato che il cd. “riciclo meccanico” viene attuato in “percentuali minoritarie” rispetto al riciclo primario degli scarti di lavorazione in fabbrica perché richiede processi di lavorazioni più costosi. Ed anzi nella relazione peritale si afferma che i maggiori costi del cd. riciclo meccanico o secondario dei film in polietilene derivano proprio dal fatto che esso presuppone la raccolta differenziata.

Anche le critiche mosse dal consorzio Polieco alle risultanze della C.T.U. sono prive di fondamento, in quanto non tengono conto del dato normativo di riferimento in materia. Il C.T.U., nel replicare a tali deduzioni, ha precisato che “..l'analisi e la interpretazione della definizione di imballaggio, che il dott. Manelli (CTP del consorzio Polieco) svolge al punto 6, porta a delle conclusioni che appaiono contraddittorie e di difficile attuazione nella pratica...” perchè “...non è chiaro chi sia il soggetto (a pag. 18 si afferma che sia l'acquirente primario, a pag. 19 il produttore, a pag. 29 l'utilizzatore) che può determinare la qualificazione di un prodotto di polietilene (in

particolare del film di polietilene della parte attrice) come “bene” o “imballaggio” e con quali concrete modalità si possa applicare il contributo corretto, quello Conai o quello Polieco....” ed ha ribadito che “...la esatta ed oggettiva qualificazione di un prodotto e la sua appropriata utilizzazione non possono che dipendere e derivare dalle sue proprietà chimico-fisiche, che vengono appositamente “costruite”... con processi tecnologici adeguati per le finalità di impiego. Il C.T.U. ha quindi aggiunto che “...l’Allegato E parte IV del D.lgvo 152/2006 fornisce esempi illustrativi di articoli considerati “imballaggi” secondo i criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE, a dimostrare che la identificazione di “imballaggio” dipende dalla natura e caratteristiche chimico-fisiche dell’articolo stesso...”.

La tesi difensiva sostenuta dal Polieco, come già evidenziato dal C.T.U., non risulta dunque accettabile, dovendo la verifica se un bene costituisca o meno imballaggio essere compiuta non al momento della produzione del bene e della sua immissione nel ciclo economico con la cessione al primo utilizzatore, ma *ex ante* sulla base di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei prodotti, dato che la nozione di imballaggio fornita dal legislatore, come già sopra spiegato, è incentrata sulla funzione del bene e prescinde dalle varie possibilità di utilizzo del bene e dagli usi secondari verificabili in concreto.

In comparsa conclusionale il Consorzio Polieco ha ribadito che “l’imballaggio non è tale “a priori” ma in funzione dell’uso effettivo cui è adibito”, con la conseguenza che, diversamente da quanto esposto dal C.T.U., l’accertamento sulla natura di imballaggi dei film in polietilene prodotti dalla Ciardella avrebbe dovuto essere effettuato in concreto, valutando *ex post* la realizzazione delle funzioni di contenimento, di protezione e di manipolazione dell’imballaggio attraverso l’impiego che ciascun utilizzatore e utente finale fa dei film prodotti dalla società attrice.

A supporto di tale assunto il consorzio Polieco, facendo riferimento alle recenti modificazioni degli esempi illustrativi relativi ai criteri di individuazione dell’imballaggio indicati nel par. 2 dell’art. 3 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi

e sui rifiuti di imballaggio, che è stato sostituito dall'Allegato I alla direttiva 2013/2/UE del 7.2.2013, ha dedotto che tale ultima direttiva avrebbe una funzione chiaramente interpretativa e sarebbe volta a confermare in modo definitivo, ai fini dell'accertamento della natura di imballaggio dei prodotti, la efficacia e validità del criterio "funzionale", avendo stabilito che non è da identificarsi imballaggio ed è invece "bene" ciò che è normalmente utilizzato nelle fasi di produzione e non è utilizzato per presentare un prodotto come una unità di vendita (si veda pag. 8 della comparsa conclusionale Polieco).

Anche sotto tale profilo gli argomenti difensivi svolti da Polieco non appaiono fondati.

E' pur vero che la nuova direttiva comunitaria ha meglio precisato il confine tra prodotti qualificabili come "imballaggi" e quelli da ritenersi "non imballaggi", dettando un nuovo elenco di esempi illustrativi dei casi critici, destinato a sostituire l'omonimo indice recato dall'allegato I alla direttiva madre in tale materia (94/62/CE), ma è anche vero che il nuovo elenco tende a privilegiare proprio il concetto di criterio funzionale, escludendo la possibilità di rimettere la qualificazione ad un giudizio *ex post* subordinato alla verifica del concreto utilizzo dell'imballaggio al momento finale del ciclo economico del prodotto.

In ogni caso, le tipologie di manufatti prodotti dalla Ciardella s.r.l. non risultano inserite nel nuovo elenco allegato alla direttiva 2013/2/UE tra gli articoli non considerati "imballaggio", atteso che le pellicole di plastica trasparente sono menzionate tra gli esempi illustrativi degli articoli da imballaggio, venendo in tal modo confermata la loro natura di imballaggi.

La società attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, al fine di giustificare la sottrazione dei beni da essa prodotti al pagamento del contributo ambientale Conai ha fatto pure riferimento alla circostanza, desunta da una pubblicazione divulgativa predisposta dal Conai nel 2002, denominata "Linee guida e modalità applicative per la raccolta ed il recupero degli imballaggi usati" (doc. 14 del fascicolo CONAI), che la raccolta differenziata per la plastica di competenza del

le

consorzio Corepla sia stata estesa dai contenitori per liquidi a tutti gli altri imballaggi soltanto dal 1° gennaio 2001.

Come sottolineato dalla difesa del Conai, “... il decreto Ronchi, abrogando il sistema configurato dalla legge n. 475/1988, ha previsto il subingresso del Conai nella titolarità dei patrimoni dei consorzi obbligatori previsti dalla disciplina previgente, imponendo che essi venissero “destinati ai costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa tipologia di materiale” (art. 41, comma 9, del decreto Ronchi). Il Conai è dunque subentrato ai precedenti consorzi obbligatori e... successivamente ha ceduto a Corepla il ramo d’azienda relativo alla gestione degli imballaggi in plastica per liquidi del consorzio Replastic. Ne inferisce che i sistemi di recupero e riciclaggio dei contenitori per liquidi che i consorzi obbligatori avevano istituito sulla base della previgente legge n. 475/1988 sono stati convertiti per essere finalizzati progressivamente al recupero di tutti gli altri imballaggi. Conversione avvenuta attraverso una fase intermedia... terminata il 31 dicembre 2000, durante la quale sono state effettuate le necessarie sperimentazioni per la raccolta differenziata di imballaggi in plastica eterogenei.....”.

Non risulta in ogni caso che il decreto Ronchi abbia esonerato i produttori di imballaggi dal pagamento del contributo ambientale Conai nella fase di conversione dai precedenti sistemi di gestione circoscritti a determinati tipi di imballaggi al nuovo sistema esteso ad ogni tipo di imballaggio.

Relativamente, inoltre, alla deduzione fatta valere dalla Ciardella s.r.l. secondo cui i film in polietilene da essa prodotti non sarebbero assoggettabili al contributo ambientale Conai in quanto si tratterebbe di cd. “semilavorati” e non di prodotti finiti idonei all’utilizzo finale, anch’essa è infondata in ragione della disciplina dettata in materia, atteso che l’art. 35, comma 1, lett. q) del decreto Ronchi e poi l’art. 218, comma 1, lett. r) del D.lgs. n. 152/2006, hanno incluso nella nozione di produttori di imballaggi anche “i fornitori di materiali di imballaggio”, e dunque anche i fornitori di semilavorati che sono obbligati a partecipare al sistema Conai.

Deve al riguardo rilevarsi che lo statuto del Conai, con riferimento al pagamento del contributo ambientale, prevede che ogni produttore di imballaggi sia tenuto a prelevare le relative somme dall'utilizzatore al quale effettua la "prima cessione" dell'imballaggio sul territorio nazionale (art. 14, comma 1, lett. c dello statuto del conai) e la "prima cessione" è definita dal regolamento Conai "per tutte le tipologie di materiale" come "la cessione nel territorio nazionale dell'imballaggio finito effettuata dall'ultimo produttore al primo utilizzatore, del materiale di imballaggio effettuata da un produttore di materia prima o di semilavorati ad un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale", dato che "l'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore" (art. 7, commi 2 e 3, del regolamento Conai).

Ne consegue che, in caso di cessione di un semilavorato, il produttore di quest'ultimo non è obbligato al versamento in favore del consorzio Conai del contributo, in quanto il prelievo del contributo ambientale avviene al momento della cessione da un produttore al primo utilizzatore dell'imballaggio prodotto con quel semilavorato.

Le risultanze istruttorie, dunque, consentono di affermare che i beni prodotti dalla società attrice vanno qualificati come "imballaggi" e devono conseguentemente rientrare nel circuito di competenza del consorzio Conai e non in quello del Polieco.

Le domande proposte dalla società Ciardella s.r.l. e quelle proposte dal Polieco vanno per i motivi esposti integralmente respinte.

Merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dal consorzio Conai in comparsa di risposta, essendo la società attrice obbligata al pagamento del contributo ambientale percepito dalla clientela a far data dal mese di ottobre 2007 e sino alla data della domanda.

La consulenza contabile disposta nel corso del giudizio, espletata dalla dott.ssa Valeria Letizia Todaro, ha consentito di quantificare l'ammontare del contributo ambientale dovuto dalla parte attrice per il periodo compreso tra il 1.10.07 ed il 24.1.2008, che ammonta, sulla base di quanto emerso dall'esame delle fatture di vendita esibite dalla attrice, al netto di I.V.A., in complessivi euro 115.053,77, importo cui il C.T.U. è pervenuto moltiplicando il peso degli imballaggi forniti, esposto in fattura

solitamente in tonnellate, per il prezzo fissato in euro 72,30 per la plastica nel regolamento Conai.

Sull'importo di euro 115.053,77, oltre I.V.A., la società attrice è altresì obbligata a corrispondere in favore del Conai gli interessi al tasso indicato nel regolamento Conai a decorrere dalle scadenze dei singoli pagamenti mensili.

Inammissibile è invece la domanda formulata dal Conai alla udienza di precisazione delle conclusioni di condanna della Ciardella s.r.l. "al pagamento di quanto dovuto per le cessioni dei propri beni costituenti imballaggi successive al periodo temporale di riferimento della perizia contabile, previo invio delle dichiarazioni periodiche di liquidazione secondo le previsioni statutarie e regolamentari del Conai e con riserva, se del caso, di accertare l'ammontare delle somme effettivamente dovute a tale titolo in un separato giudizio", in quanto in comparsa di risposta è stato chiesto soltanto il pagamento del contributo ambientale dovuto per gli imballaggi prodotti dalla società attrice "dal 16.10.07 ad oggi", ossia sino alla data di introduzione del giudizio, sicchè la domanda di pagamento del contributo ambientale dovuto per il periodo successivo a quello di introduzione del presente giudizio dovrà essere fatta valere in altro giudizio, trattandosi di domanda nuova.

Neppure può essere accolta la domanda di condanna alla pubblicazione della presente sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale, pure avanzata dal Conai, in quanto manca la prova che il Conai per effetto del mancato pagamento del contributo ambientale abbia risentito di un danno e che la pubblicità della sentenza possa contribuire a riparare detto danno.

Le spese di lite sostenute dal Conai e da Co.Re.Pla., in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste in solido a carico della parte attrice e del consorzio Polieco e sono liquidate, in favore di ciascuna parte, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 140/2012 (Cass. 17406/2012), in euro 2.500,00 per la fase di studio, in euro 1.500,00 per la fase introduttiva, in euro 2.500,00 per la fase istruttoria ed in euro 3.500,00 per la fase decisoria, oltre oneri previdenziali e fiscali, tenuto conto del valore della causa e delle questioni di particolare complessità

trattate.

Le spese relative alle due consulenze tecniche di ufficio vanno definitivamente poste a carico della società attrice e del Consorzio Polieco nella misura del 50% ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante n. 4858/08 R.G., disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide:

- a) rigetta le domande avanzate dalla società Ciardella s.r.l.;
- b) rigetta le domande avanzate dal Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene- Polieco;
- c) accogliendo la domanda riconvenzionale spiegata dal Consorzio Nazionale Imballaggi- Conai- condanna la società Ciardella s.r.l. al pagamento in favore del Consorzio Nazionale Imballaggi- Conai, a titolo di contributo ambientale dovuto per il periodo compreso tra il 1.10.07 ed il 24.1.2008, della somma di euro 115.053,77, oltre I.V.A. ed interessi al tasso previsto dal regolamento Conai a decorrere dalla data di scadenza dei singoli pagamenti mensili;
- d) dichiara inammissibile la domanda di condanna della società attrice al pagamento di quanto dovuto per le cessioni dei propri beni costituenti imballaggi successive al periodo temporale di riferimento della perizia contabile, spiegata dal Consorzio Nazionale Imballaggi- Conai;
- e) rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza su quotidiani a diffusione nazionale, formulata dal Consorzio Nazionale Imballaggi;
- f) condanna in solido la Ciardella s.r.l. ed il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene- Polieco- al pagamento in favore del Consorzio Nazionale Imballaggi- Conai- delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 10.000,00, oltre C.A. ed I.V.A. come per legge;
- g) condanna in solido la Ciardella s.r.l. ed il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene- Polieco- al pagamento in favore del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica


– Co.Re.Pla. - delle spese sostenute nel presente giudizio che si liquidano in euro 10.000,00, oltre C.A. ed I.V.A. come per legge;

- h) pone definitivamente a carico della Ciardella s.r.l. e del Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene- Polieco le spese relative alle consulenze tecniche di ufficio nella misura del 50% ciascuno

Così deciso in Roma il 18.11.2013

IL GIUDICE

dott.ssa Pasqualina Condello



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il **20 NOV. 2013**

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Daria Pizzo



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Daria Pizzo

